

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO

Ai sensi dell'art. 5, 9° comma, del D.L. 06/07/2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/2012, n. 135, modificato dall'art. 6, 1° c., del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito in legge n. 114/2014, modificato dall'art. 17, comma 3, legge 7/08/2015, n. 124.

TRA L'AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE (ARES) E IL DOTT. PIER GIORGIO ANNICCHIARICO PER LO SVOLGIMENTO A TITOLO GRATUITO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE IN MATERIA INFORMATICA RELATIVAMENTE ALLA RIFORMA DEL S.S.R. SECONDO LA L.R. 24/2020

TRA

L'Azienda Regionale della Salute di seguito denominata "ARES", rappresentata dal Direttore generale Dott.ssa Annamaria Tomasella, che agisce in nome e per conto dell'Azienda, domiciliata per la carica presso la sede della ARES in Cagliari, Via Piero della Francesca, n. 1,

E

Il dott. Pier Giorgio Annicchiarico, nato a Iglesias (CA) il 16/09/1956 C.F. [REDACTED], residente in [REDACTED] 7, di seguito indicato come "Consulente",

PREMESSO CHE:

- il Direttore Generale ARES ritiene opportuno formalizzare un incarico di consulenza a favore del dott. Pier Giorgio Annicchiarico al fine di supportare la fase transitoria relativamente alla gestione informatica della riforma del servizio sanitario regionale, approvata con L.R.24/2020, che prevede l'istituzione dell'Ares e delle nuove aziende socio-sanitarie con gli ambiti territoriali coincidenti con le precedenti aziende sanitarie locali incorporate nell'ATS Sardegna;
- il dott. Pier Giorgio Annicchiarico – già direttore del Dipartimento ICT dell'Ats Sardegna, è in quiescenza dal 01/01/2022;
- il dott. Pier Giorgio Annicchiarico ha dato la propria disponibilità a svolgere un'attività gratuita di consulenza per il periodo di due mesi, dall'inizio dell'attività;
- l'articolo 5, comma 9 del Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012 e le successive modifiche intervenute con l'art. 6 del d.l. n. 90/2014, convertito in legge 114/2014 e l'art. 17, 3c., legge 124/2015 consente di attribuire incarichi di consulenza e collaborazione a soggetti già lavoratori, dirigenti collocati in quiescenza, a condizione che siano svolti a titolo gratuito;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Oggetto

- Il dott. Pier Giorgio Annicchiarico accetta di svolgere le prestazioni di consulenza in materia informatica, al fine di supportare la fase transitoria relativamente alla gestione informatica della riforma del servizio sanitario regionale, approvata con L.R.24/2020 e s.m.i.;

ART. 2 – Modalità

Le prestazioni di consulenza oggetto del presente accordo verranno espletate dal dott. Annicchiarico a titolo gratuito, senza obblighi di orario, secondo modalità organizzative da concordarsi con il direttore generale ARES o suo delegato.

I rapporti tra ARES ed il summenzionato consulente, ai sensi della presente convenzione, non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, non danno diritto a nessun riconoscimento economico, né previdenziale.

E' esclusa ogni forma di rappresentanza istituzionale dell'Ente e lo svolgimento di poteri autoritativi.

ART. 3 – Obblighi delle parti

Il consulente eseguirà personalmente le prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto dei principi di collaborazione con il personale operante all'interno dell'Azienda.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'ARES si obbliga a tenere indenne il consulente attraverso idonea copertura assicurativa per i seguenti rischi:

- a) infortunio occorso al consulente prestatore d'opera durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione ed infortunio in itinere, in occasione dell'accesso alle strutture aziendali per lo svolgimento delle predette attività;
- b) danni involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione.

Il Consulente ha diritto ad eventuali rimborsi spese solo se rigorosamente documentati. I rimborsi spese possono essere corrisposti nel pieno rispetto della normativa vigente e delle determinazioni adottate dall'ARES in materia.

ART. 4 – Durata

La presente convenzione ha validità dalla data ^{INDICATA NELLA} di presa d'atto della presente convenzione e per il periodo di due mesi;

Il rinnovo tacito non è consentito.

ART. 5 – Recesso

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di dieci giorni notificato all'altra Parte con raccomandata AR o posta elettronica certificata.

ART. 6 – Trattamento dati

Con il presente atto il dott. Pier Giorgio Annicchiario è autorizzato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, come emendato dal decreto legislativo 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali detenuti e comunicati dall'ARES ai soli fini dell'espletamento dell'incarico di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dallo stesso.

Tutti i dati e le informazioni di cui il consulente entra in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui alla presente convenzione dovranno essere considerati riservati ed è fatto divieto di divulgazione degli stessi.

ART. 7 – Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Cagliari.

Art. 8 – Imposta di bollo

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale.


ART. 9 – Disposizioni finali

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura della parte interessata.

Le eventuali modifiche che dovessero intervenire, a seguito dell'entrata in vigore di nuova normativa o dalla diversa organizzazione dell'ente, devono essere approvate con atto scritto e firmato dalle parti.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Annamaria Tomasella



Il Consulente.

dott. Pier Giorgio Annicchiario

ANNICCHIARIO
O PIER GIORGIO

Firmato digitalmente da
ANNICCHIARIO PIER GIORGIO
Data: 2022.01.12 10:53:12
+01'00'